



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino–Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino–Alto Adige in materia di uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n.127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n.191;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell'ordinamento militare” ed, in particolare, il libro IV, concernente il personale militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” ed, in particolare, il libro IV, concernente il personale militare;
- VISTA** la lettera prot. n. 105/1-1 IS del 20 settembre 2010, con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del 16° corso trimestrale di qualificazione per allievi vicebrigadieri;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso interno per titoli ed esami per l'ammissione al citato 16° corso trimestrale di qualificazione di 135 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, riservato agli Appuntati scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, pari al 30% delle vacanze organiche del ruolo di cui all'articolo 690, comma 1, lettera b) del citato codice dell'ordinamento militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso interno per titoli ed esami riservato agli Appuntati scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, per l'ammissione al 16° corso trimestrale di qualificazione di 135 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri. Il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di effettivo inizio del corso, per soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo sovrintendenti.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione delle leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa.

Articolo 2

Riserve di posti

1. Dei 135 posti messi a concorso 3 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. I beneficiari della riserva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, potranno essere assegnati per l'impiego presso una sede di servizio della provincia autonoma di Bolzano.
2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Articolo 3

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare gli Appuntati scelti che non abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al 10° corso trimestrale di aggiornamento e formazione di 315 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri per la copertura del 70% delle vacanze organiche del ruolo di cui all'articolo 690 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (indipendentemente dall'eventuale successiva rinuncia al concorso stesso intervenuta dopo il 9 agosto 2010, termine di scadenza per la presentazione delle domande), gli Appuntati, i Carabinieri scelti e i Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio (compreso il periodo trascorso presso le scuole dell'Arma quali allievi) che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo articolo 4, rivestano tali gradi e che:
 - a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente sono inidonei saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data di inizio del corso di cui all'articolo 11, comma 1;
 - b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
 - c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - d) non siano rinviati a giudizio, né ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo, né siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né siano sospesi dal servizio, né si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore.

2. I requisiti di partecipazione debbono essere posseduti anche alla data di effettivo inizio del corso. I vincitori del concorso che all'atto della presentazione presso il reparto di istruzione siano inidonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla propria volontà e non riacquistino l'idoneità entro il termine di cui all'articolo 11, comma 2 saranno esclusi dal corso e saranno ammessi, a domanda, per una sola volta, a riacquistata idoneità fisica, al primo analogo corso utile, purché continuino a mantenere il possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto.

Articolo 4

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale ufficiale della difesa consultabile sul sito www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Il concorrente dovrà stampare una copia della domanda, sottoscriverla e consegnarla al comando del reparto/ente di appartenenza. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione. E' concessa deroga ai concorrenti che si trovano per motivi di servizio in territorio estero. Essi potranno compilare la domanda su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, e presentarla, entro il medesimo termine, al comando del reparto/ente di appartenenza. In detti casi, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorità/comando ricevente.
2. Nella domanda, il concorrente, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo (fac-simile in allegato A, dovrà indicare il possesso di eventuali titoli di merito che ritenga utili ai fini della valutazione tra quelli riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 5

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. I comandi del reparto/ente di appartenenza dei concorrenti idonei alla prova scritta dovranno inoltrare al rispettivo comando di corpo, entro 20 giorni dalla pubblicazione degli esiti della stessa:
 - a) le copie delle domande di partecipazione al concorso sottoscritte e consegnate dai concorrenti;
 - b) la documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. I comandi di corpo, entro i successivi 60 giorni, dovranno:
 - a) controllare la veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nella domanda di partecipazione;
 - b) inviare per ciascun concorrente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento:
 - la copia della domanda di partecipazione al concorso ricevuta dal reparto/ente di appartenenza del militare;
 - la documentazione matricolare, in copia conforme, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - la documentazione caratteristica, in copia conforme, riferita all'ultimo biennio;
 - la scheda relativa alla valutazione dei titoli di merito (modello in allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto) compilata secondo i criteri indicati all'articolo 9 e nello stesso allegato C. La scheda dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione dal concorrente.

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. Con successivo decreto del Direttore generale del personale militare o di autorità da lui delegata, sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, composta da:
 - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, membro;
 - c) un Maresciallo aiutante s. UPS luogotenente dell'Arma dei carabinieri, membro;
 - d) un Brigadiere capo dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto al voto.

Articolo 7 Prova scritta

1. La prova scritta, che verrà svolta a partire dal 7 aprile 2011, consisterà nella somministrazione di 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti tratti anche dal programma in allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, intesi ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale e culturale.
2. Il calendario e le sedi di svolgimento della prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, dal 24 febbraio 2011 nei siti www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando la Sezione relazioni con il pubblico presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935. Con le stesse modalità potrà essere comunicato il rinvio ad una data successiva.
3. Se la prova scritta verrà effettuata contemporaneamente in più sedi, per quelle ove non sarà presente la commissione saranno nominati, con provvedimento del Direttore generale del personale militare o autorità da lui delegata, appositi comitati di vigilanza.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la/le sede/sedi d'esame, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, della tessera personale di riconoscimento e di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
5. Durante lo svolgimento della prova i concorrenti dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di idoneo abbigliamento (giacca e cravatta).
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova scritta saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verrà svolta in più di una sessione saranno accolte solo le eventuali istanze di modifica del turno di presentazione derivanti da improvvise ed improrogabili esigenze di servizio. A tal fine l'interessato, entro il giorno antecedente a quello di presentazione, dovrà far pervenire al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo fax al numero 0633566948 o e-mail all'indirizzo cgensrconcmr@carabinieri.it, istanza per una nuova convocazione, allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza rilasciata al comando di appartenenza. La risposta alle predette istanze sarà fornita a mezzo e-mail (se indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
7. La prova si svolgerà secondo le modalità fissate in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, sulla base di quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. In base al numero delle risposte esatte fornite verrà attribuito a ciascun candidato, con le modalità contenute nell'allegato E al presente decreto, un punteggio finale, espresso in trentesimi, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 9. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito il punteggio minimo di 18/30.

9. L'esito della prova sarà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 15 aprile 2011, nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

Articolo 8 Spese di viaggio

1. Ai partecipanti al concorso spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali, all'espletamento della prova scritta ed al rientro nelle sedi di servizio. Perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute e alle indennità spettanti coloro che non si presenteranno senza giustificato motivo alla prova scritta o saranno espulsi durante lo svolgimento della stessa.

Articolo 9 Valutazione dei titoli di merito e graduatoria finale

1. La commissione esaminatrice, in base alle schede riepilogative di cui al citato allegato C compilate dai comandi di corpo, assegnerà ai concorrenti idonei alla prova scritta il punteggio, nel limite massimo di 10/30, per il possesso di uno o più titoli di merito, secondo le modalità riportate nella tabella in allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel caso in cui dall'esame di dette schede fossero rilevate delle errate valutazioni, la commissione esaminatrice potrà procedere all'attribuzione del punteggio corretto spettante.
2. I titoli, di cui al citato allegato F, saranno valutati solo se:
- a) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il servizio effettivamente prestato nell'ambito delle operazioni indicate nelle apposite leggi relative alla partecipazione delle Forze armate alle operazioni internazionali e nell'accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO) in Sinai o di soccorso umanitario, la valutazione caratteristica nell'ultimo biennio e l'anzianità di servizio saranno acquisiti direttamente dalla documentazione matricolare e caratteristica;
 - b) riportati nella documentazione matricolare.
3. La graduatoria finale di merito, formata sulla base del voto attribuito a ciascun concorrente nella prova scritta e del punteggio acquisito nella valutazione dei titoli (a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la più giovane età), sarà approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa.
4. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 16° corso trimestrale di qualificazione per allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dal precedente articolo 2. Se i posti riservati non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti riservati idonei, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 10 Esclusioni

1. L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sia in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Articolo 11

Presentazione al corso

1. Il 16° corso trimestrale di qualificazione per allievi vicebrigadieri, della durata di tre mesi, avrà inizio, salvo diverse comunicazioni, nel mese di settembre 2011 presso un reparto d'istruzione dell'Arma e sarà svolto secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso il reparto d'istruzione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dal citato reparto, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria, tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 2 del presente decreto. Il medesimo reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare i vincitori, per comprovati gravi motivi da rendere noti in anticipo per il tramite del comando di appartenenza, a differire la presentazione fino al 7° giorno dalla data di inizio del corso.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Articolo 12

Nomina a Vicebrigadiere

1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso di qualificazione saranno nominati Vicebrigadiere e destinati presso i reparti d'impiego secondo le modalità all'epoca vigenti.
2. La successiva destinazione di servizio avverrà secondo le modalità all'epoca vigenti, fermo restando quanto previsto per i vincitori di concorso che avranno fruito della riserva di posti di cui al precedente articolo 2.

Il presente decreto, composto da 6 pagine, sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa.

Roma,

(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)